

DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2018

522/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ALTA ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 126117060

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1038^a riunione del 23 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controverse allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante o Alta Energia), in nome e per conto della ditta individuale Mele Claudio (di seguito: Mele Claudio), come da delega in atti, ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 6 settembre 2018 (prot. Autorità 25165 del 10 settembre 2018), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione), con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 126117060, il presunto ritardo nella messa a disposizione del nuovo preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, a seguito della richiesta di modifica del precedente preventivo messo a disposizione dal gestore. In particolare il reclamante chiede l'erogazione, da parte del gestore, dell'indennizzo automatico e della maggiorazione, ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA, per l'incremento di quindici giorni lavorativi, previsto dall'art. 7, comma 1, del TICA, di cui e-distribuzione avrebbe indebitamente beneficiato per elaborare il secondo preventivo;
2. in data 14 settembre 2018 (prot. Autorità 25710), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 28 settembre 2018 (prot. Autorità 27448 del 1 ottobre 2018) il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 5 ottobre 2018, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 2, comma 4, lettera a), secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) l'articolo 7, comma 1, secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Il medesimo articolo 7, comma 1, prevede, inoltre, che nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione è

incrementato di 15 giorni lavorativi, qualora il medesimo gestore di rete ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di messa a disposizione del preventivo previste di cui alle lettere a), b) o c) dell'art. 7, comma 1;

- c) l'articolo 7, comma 8, secondo cui il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione già accettato. In questi casi, tra l'altro, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni;
- d) l'articolo 14, comma 1, secondo cui, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- e) l'articolo 40, comma 5, secondo cui gli indennizzi automatici sono corrisposti, dal gestore di rete al richiedente, entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 6. In data 5 luglio 2016, Mele Claudio ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Taverna Caduta, nel Comune di Melfi (PZ);
- 7. in data 2 agosto 2016, il gestore ha informato Mele Claudio che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione dell'impianto di produzione oggetto del presente reclamo (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 8. in data 23 agosto 2016, il gestore ha messo a disposizione di Mele Claudio il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 126117060;
- 9. in data 4 gennaio 2017, Mele Claudio ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In

- particolare, è stato richiesto lo “*spostamento dell’impianto di produzione su Melfi [...] in modo da ottimizzare la soluzione tecnica*”;
10. in data 31 gennaio 2017, il gestore ha informato Mele Claudio che, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione dell’impianto di produzione oggetto del presente reclamo (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
 11. in data 20 febbraio 2017, il gestore ha messo a disposizione di Mele Claudio il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 126117060;
 12. in data 3 agosto 2018, Alta Energia, in nome e per conto di Mele Claudio, ha presentato reclamo al gestore contestando l’incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e, conseguentemente, ha richiesto la corresponsione dell’indennizzo automatico e della maggiorazione per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo; in tale reclamo veniva contestato al gestore anche il presunto ritardo nell’invio della comunicazione di incremento dei tempi per la messa a disposizione del primo preventivo. Tale pretesa non è stata ripresentata nel successivo reclamo presentato all’Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
 13. con comunicazione in data 3 settembre 2018, il gestore ha respinto il reclamo ritenendo infondate le pretese di Alta Energia;
 14. in data 28 settembre 2018, il gestore, a seguito dell’avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 27448 del 1 ottobre 2018), in cui si riporta alla suddetta comunicazione del 3 settembre 2018.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante afferma che la comunicazione del gestore di incremento dei tempi per la messa a disposizione del secondo preventivo “*oltre ad essere del tutto ingiustificata ed illegittima, è altresì palesemente illecita. Infatti, la richiesta di modifica avanzata dalla reclamante – finalizzata a delocalizzare l’impianto – non ha comportato al gestore alcuna necessità di realizzare, rifare, adeguare o potenziare linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione: a conferma di tanto è sufficiente osservare che l’unica e positiva differenza fra il preventivo originario e il “nuovo” preventivo risiede nella circostanza per cui quest’ultimo prevede una STMG [Soluzione Tecnica Minima Generale, NdR] di connessione più vantaggiosa in quanto – grazie alla modifica richiesta dalla reclamante – è stato possibile ridurre le opere di elettrodotto necessarie a connettere l’impianto alla rete*”;

16. il reclamante evidenzia, inoltre, che quanto precedentemente descritto “è stato ampiamente e positivamente condiviso e riconosciuto nelle deliberazioni 337/2017/E/eel del 18/05/2017, 870/2017/E/eel del 21/12/2017, 902/2017/E/eel del 27/12/2017, 371/2018/E/eel del 05/07/2018”.
17. Pertanto, il reclamante chiede all’Autorità che venga prescritto al gestore di corrispondergli “ l’indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, in riferimento agli ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi di cui il gestore ha illecitamente abbisognato per l’emissione del “nuovo” preventivo”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore afferma che “Il tempo aggiuntivo concesso dall’art. 7.1 si giustifica per la maggiore complessità di tali interventi rispetto a quelli che riguardano il solo livello della tensione di connessione, in quanto occorre di volta in volta verificare le conseguenze che ogni singolo intervento, richiesto o da prevedere, determina non solo sulla rete di bassa tensione ma anche sulla rete di tensione superiore”;
19. infatti, prosegue il gestore, “le previsioni del TICA in merito all’incremento di tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione, trovano applicazione per ogni richiesta di preventivo che prevede la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche al livello di tensione superiore a quello di connessione, sia essa contenuta in una domanda di connessione che in una richiesta di modifica di un preventivo emesso”.
20. Pertanto, poiché “la soluzione tecnica fornita in entrambi i casi prevedeva interventi sulla rete elettrica avente tensione superiore (MT) rispetto a quella a cui è erogato il servizio di connessione (BT) [...] il reclamo proposto risulta del tutto infondato” e “del tutto illegittima risulta essere pure la richiesta di corresponsione dell’indennizzo [...] in virtù dell’asserito ritardo di 15 giorni per l’emissione del secondo preventivo”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

21. La regolazione applicabile alla presente controversia e, in particolare, l’art. 7, comma 1, del TICA, prevede che al gestore di rete siano concessi 15 giorni lavorativi in più, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione medesima, qualora la predisposizione del preventivo per la connessione “implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”; la ratio di detta previsione è che l’elaborazione di una soluzione tecnica di connessione più complessa, che interessi, cioè, parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui sia erogato il servizio di connessione, necessiti di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete per la

- connessione comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione;
22. e invero, nella fattispecie oggetto del reclamo, risulta che i preventivi elaborati dal gestore prevedono la realizzazione di elementi di rete in media tensione, a un livello più elevato, quindi, della bassa tensione cui il TICA prevede sia erogato il servizio di connessione per l'impianto di produzione associato alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 126117060;
 23. tuttavia, è opportuno rilevare che, mentre l'elaborazione del primo preventivo per la connessione (oggetto della successiva richiesta di modifica ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA) richiedeva, da parte del gestore, l'individuazione e la predisposizione della soluzione tecnica *ex novo*, il successivo preventivo, oggetto del presente reclamo, risulta invece pressoché identico al primo preventivo, dal momento che il reclamante aveva richiesto solo lo spostamento dell'impianto di produzione, avvicinandolo *de facto* alle linee elettriche già esistenti della rete di distribuzione interessata dalla connessione. In particolare, il nuovo preventivo non prevede modifiche del punto di inserimento sulla rete esistente (e quindi non modifica l'impatto sulla rete esistente già valutato in sede di predisposizione del primo preventivo oggetto della successiva richiesta di modifica), ma prevede solo una considerevole riduzione della linea in media tensione da realizzare e necessaria alla connessione dell'impianto di produzione, oggetto del presente reclamo;
 24. quindi, risulta che il gestore, per la predisposizione del secondo preventivo per la connessione, non ha dovuto effettuare alcuna progettazione *ex novo*, che implicasse la “*realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”, poiché tale attività era già stata compiuta nella predisposizione del primo preventivo, per il quale il gestore aveva correttamente beneficiato del citato incremento temporale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
 25. pertanto, considerata la tipologia della modifica da predisporre nel secondo preventivo per la connessione relativo alla pratica di connessione oggetto del presente reclamo, l'utilizzo, da parte del gestore, dei 12 giorni lavorativi aggiuntivi per elaborare tale preventivo appare del tutto sproporzionato e, quindi, ingiustificato;
 26. il mancato riconoscimento al gestore, nel caso in oggetto, dei 12 giorni lavorativi aggiuntivi per elaborare il secondo preventivo comporta la prescrizione, in capo al gestore, di erogare al reclamante il corrispondente indennizzo automatico.
 27. Pertanto sulla base delle sovraespresse motivazioni, merita accoglimento la pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico, previsto dall'art. 14, comma 1, del TICA, per il ritardo di 12 giorni lavorativi nella messa a disposizione, da parte del gestore, del secondo preventivo di connessione alla rete, relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 126117060.

28. Infine, non può essere riconosciuta al reclamante la maggiorazione, prevista dall'art. 40, comma 5, del TICA, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella erogazione dell'indennizzo automatico, non ricorrendone, nelle fattispecie in esame, i presupposti applicativi. Al riguardo si osserva che, allo stato, non si ravvisa un ritardo imputabile al gestore nell'erogazione del citato indennizzo, poiché si ritiene che il relativo obbligo di pagamento sorga a seguito della presente decisione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 126117060;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere ad Alta Energia S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA per il ritardo di 12 giorni lavorativi nella messa a disposizione del secondo preventivo, inerente la pratica di connessione di cui al precedente punto 1;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini